



**CITTA' DI TORINO**  
**DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO SICUREZZA STRADALE**  
**Ufficio Studi e Formazione**

**CIRCOLARE N. 46**  
***Informativa.***

**OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.**

*Prostituzione – Minori.*

Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI<sup>(1)</sup>”.

Integrazione alla circolare del Corpo n. 122/12.

Il decreto legislativo n. 39/14 introduce importanti modifiche al codice penale in tema di reati concernenti l’abuso sessuale commesso sui minori, dando attuazione alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 13 dicembre 2011. La citata norma rappresenta un ulteriore rafforzamento della tutela dei minori, contemplata nel nostro sistema penale e processuale dalla legge 1 ottobre 2012, n. 172, divulgata con la circolare del Corpo n. 122/12.

Le novità normative riguardano **la disciplina delle circostanze aggravanti** con l’introduzione:

- nell’art. 602-ter del codice penale (circostanze aggravanti) di tre fattispecie applicabili agli artt. 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (pornografia virtuale) e 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale.

Le tre fattispecie aggravanti sono riferite segnatamente al caso in cui il reato è commesso:

**a) da più persone riunite;**

**b) da persona che fa parte di una associazione per delinquere al fine di agevolarne l’attività;**

**c) con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.**

Le pene previste per i reati sopra elencati sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

- All’art. 609-ter del codice penale (circostanze aggravanti per il reato di violenza sessuale), al primo comma e dopo il numero 5-quater del:
- numero **5-quinquies**, che prevede un aumento di pena se il reato è commesso da persona che appartiene ad un’associazione per delinquere e al fine di agevolare l’attività;
  - numero **5-sexies** che contempla un aggravamento di pena se il reato è commesso con violenze gravi, o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

L’aggravante relativa alla commissione del fatto da parte di “più persone riunite” è già prevista, in relazione ai delitti di violenza ed atti sessuali, dalla fattispecie di cui all’art. 609-octies (violenza di gruppo).

- Una nuova circostanza aggravante è prevista all’art. 609-quinquies del codice penale (corruzione di

---

(1) G.U. n. 68 del 22 marzo 2014

minorenne) dove, dopo il secondo comma, è aggiunto il comma terzo che contempla l'aumento di pena con le fattispecie aggravanti di cui alle lettere **a), b) e c)** sopra descritte.

- Infine dopo l'art. 609-undecies c.p. (adescamento di minorenni) è inserito il nuovo **art. 609-duodecies** (circostanze aggravanti) il quale dispone che *le pene per i reati di cui agli artt. 609-bis c.p. (violenza sessuale), 609-quater c.p. (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies c.p. (corruzione di minorenne), 609-octies c.p. (violenza sessuale di gruppo) e 609-undecies c.p. (adescamento di minorenni), sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.*

Altre novità normative di cui al decreto legislativo in esame sono:

- l'introduzione dell'art. 25-bis al D.P.R. n. 313/02<sup>(2)</sup>: la norma prevede l'obbligo, per chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività organizzate, professionali o volontarie, che comportino contatti diretti e regolari con minori, di chiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare:
  - l'esistenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale;
  - l'irrogazione di pene accessorie all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
 con la previsione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 per l'inosservanza della disposizione;
- l'estensione del catalogo dei reati contemplato all'art. 25-quinquies del D.L.vo n. 231/01<sup>(3)</sup> al delitto di cui all'art. 609-undecies del codice penale (adescamento di minorenni) per quanto attiene la responsabilità amministrativa degli enti;
- la modifica dell'art. 266, c.1, lett. f-bis del codice di procedura penale, che integra il catalogo dei reati per i quali è consentito, pur in presenza di un massimo edittale della pena inferiore ai cinque anni di reclusione, l'utilizzazione dello strumento delle intercettazioni telefoniche o telematiche, anche al delitto di cui all'art. 609-undecies del codice penale;
- l'introduzione del comma 2 all'art. 62 c.p.p. (divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato) che estende il divieto alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici.

Si riporta, di seguito, il testo coordinato delle modifiche apportate al Codice Penale, al D.P.R. n. 313/02 ed al Codice di Procedura Penale, per un corretto e puntuale aggiornamento in materia .

### CODICE PENALE

Testo previgente	Testo vigente
Art. 602-ter c.p. Circostanze aggravanti.	Art. 602-ter c.p. Circostanze aggravanti.
La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà: a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto; b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.	La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà: a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto; b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

(2) D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 Testo unico sul casellario giudiziale

(3) D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231 *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.* (GU n. 140 del 19-6-2001) Art. 25 *quinquies* (Delitti contro la personalità individuale).

<p>Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.</p> <p>Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.</p> <p>Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.</p> <p>Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	<p>Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.</p> <p>Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.</p> <p>Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.</p> <p>Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.</p> <p><b>Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.</b></p> <p><b>Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena è aumentata.</b></p> <p><b>a) se il reato è commesso da più persone riunite;</b></p> <p><b>b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;</b></p> <p><b>c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.</b></p> <p><b>Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.</b></p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste</p>
--	--

	e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
--	---

Testo previgente	Testo vigente
<p style="text-align: center;">Art. 609-ter c.p. Circostanze aggravanti.</p> <p>La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;</li> <li>2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;</li> <li>3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;</li> <li>4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;</li> <li>5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.</li> </ol> <p>5 bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa.</p> <p>5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;</p> <p>5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.</p> <p>La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 609-ter c.p. Circostanze aggravanti.</p> <p>La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;</li> <li>2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;</li> <li>3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;</li> <li>4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;</li> <li>5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.</li> </ol> <p>5 bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa.</p> <p>5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;</p> <p>5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;</p> <p><b>5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;</b></p> <p><b>5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.</b></p> <p>La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.</p>

Testo previgente	Testo vigente
<p style="text-align: center;">Art. 609-quinquies. Corruzione di minorenni.</p> <p>Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.</p> <p>La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 609-quinquies. Corruzione di minorenni.</p> <p>Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.</p> <p><b>La pena è aumentata.</b></p> <p><b>a) se il reato è commesso da più persone riunite;</b> <b>b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di</b></p>

<p>vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.</p>	<p><b>agevolarne l'attività;</b>  <b>c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.</b>          La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.</p>
---	--

**Art. 609-duodecies c.p.**  
**Circostanze aggravanti**

**Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.**

**D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313**

**Art. 25-bis**

**Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro**

**1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.**

**Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'art. 25 bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 10.000,00 a Euro 15.000,00.**

Il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, con circolare del 3 aprile 2014 evidenzia e richiama il novellato art. 25 bis predisponendo apposita modulistica in uso agli Uffici Giudiziari.

**CODICE DI PROCEDURA PENALE**

Testo previgente	Testo vigente
<p style="text-align: center;">Art. 266 c.p.p. Limiti di ammissibilità.</p> <p>1.L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:</p> <p>a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;</p> <p>b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;</p> <p>c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;</p> <p>d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;</p> <p>e) delitti di contrabbando;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 266 c.p.p. Limiti di ammissibilità.</p> <p>1.L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:</p> <p>a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;</p> <p>b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;</p> <p>c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;</p> <p>d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;</p> <p>e) delitti di contrabbando;</p>

<p>f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;</p> <p>f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;</p> <p>f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale;</p> <p>f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.</p> <p>2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.</p>	<p>f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;</p> <p>f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, <b>nonché dall'art. 609-undecies</b>;</p> <p>f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale;</p> <p>f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.</p> <p>2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.</p>
---	---

Testo previgente	Testo vigente
<p>Art. 62 c.p.p.</p> <p>Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato.</p> <p>1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza.</p>	<p>Art. 62 c.p.p.</p> <p>Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato.</p> <p>1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza.</p> <p><b>2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori.</b></p>

CSLV/cslv/RB

Addì, 09/05/2014

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.  
Dott. Marco SGARBI